



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 38

OGGETTO: Approvazione nuovo “Accordo di cooperazione per la fornitura dei pasti a favore degli utenti del Settore socio-assistenziale” con le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di Borgo Valsugana e Castello Tesino, al fine di garantire la fornitura di pasti destinati agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare ed il pasto in struttura per una durata massima di 24 mesi dal 01/05/2024 al 30/04/2026.

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di aprile alle ore 08:40 nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

EMANA

il seguente decreto.

OGGETTO: Approvazione nuovo *“Accordo di cooperazione per la fornitura dei pasti a favore degli utenti del Settore socio-assistenziale”* con le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di Borgo Valsugana e Castello Tesino, al fine di garantire la fornitura di pasti destinati agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare ed il pasto in struttura per una durata massima di 24 mesi dal 01/05/2024 al 30/04/2026.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 16/08/2022, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b) della L.P. 16/06/2006 n. 3 *“Norme in materia di autonomia del Trentino”* e del Decreto del Presidente della Provincia n. 63, di data 27/04/2010, la Comunità Valsugana e Tesino è titolare delle funzioni amministrative anche in ordine all'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per i servizi da gestire in forma associata;
- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;
- la L.P. 27/07/2007 n. 13 *“Politiche sociali nella Provincia di Trento”* regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- ai sensi dell'art. 22 (*Modalità di erogazione degli interventi*) comma 3 della L.P. 13/2007 gli Enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:
 - A) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della Legge provinciale n. 3 del 2006;
 - B) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
 - C) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- ai sensi del comma 5 del citato art. 22 della L.P. 13/2007 l'autorizzazione e l'accreditamento provinciale ad operare in ambito socio-assistenziale costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;
- Visto l'art. 3 comma 3 (*Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali*) della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 *“Politiche sociali nella provincia di Trento”*, il quale prevede il riconoscimento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali;
- Visto l'art. 31 *“Interventi socio-assistenziali”* della L.P. 13/2007, il quale recita che *“gli interventi socio-assistenziali previsti nell'ambito delle politiche sociali provinciali sono improntati a criteri di qualità e sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno”*, ricomprendendo tra questi, al punto c), gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- Visto l'art. 34 della L.P. 13/2007, che tratta nello specifico degli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;

- Considerato che gli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono finalizzati prioritariamente a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, attraverso l'offerta del necessario supporto assistenziale e la mobilitazione di tutte le ulteriori risorse attivabili;
- Preso atto che tra gli interventi di assistenza domiciliare è ricompreso anche il servizio di pasti a domicilio, ossia il servizio di consegna del pasto al domicilio della persona, in presenza di incapacità della stessa di prepararsi il pasto e/o di seguire un'alimentazione corretta;
- Atteso che tale servizio è rivolto a persone anziane o a persone in condizione di disabilità temporanea o permanente e, più in generale, a tutte le persone che si trovano in una situazione di fragilità/vulnerabilità sociale;
- Considerato che il servizio di pasto a domicilio persegue l'obiettivo primario di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, affiancando i familiari e/o altre persone che si occupano dell'assistenza, concorrendo assieme ad altri Servizi (sanitari e non) nel prevenire i rischi di disgregazione sociale e isolamento, rimuovere le condizioni di emarginazione, evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali e favorire i rientri nella propria abitazione attraverso progetti mirati;
- Acclarato che ormai da anni il Settore socio-assistenziale della Comunità si avvale della collaborazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) di Borgo Valsugana, Castel Ivano, Castello Tesino, Grigno, Pieve Tesino e – da maggio 2022 - anche di Roncegno Terme, per la fornitura dei pasti destinati alle persone che usufruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare;
- Atteso che le suddette APSP sono Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona istituite con Legge regionale n. 7 del 21/09/2005 ed operano nel sistema provinciale dei servizi socio-assistenziali e dei servizi socio-sanitari per le persone anziane. In tale contesto, sono autorizzate, accreditate e convenzionate con la Provincia autonoma di Trento per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari diversi, tra i quali la produzione di pasti per i residenti della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), parte integrante della propria attività istituzionale;
- Vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*), in analogia a quanto stabilito a livello nazionale dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), all'articolo 16-bis, *Forme di collaborazione fra istituzioni*) al comma 2-bis prevede che *"Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. b) della Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*, così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 *"Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"*, le Comunità possono affidare direttamente ad Enti pubblici strumentali dei Comuni o della Comunità, ivi comprese le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, i servizi pubblici privi d'interesse economico;
- Richiamato il summenzionato art. 22 (*Modalità di erogazione degli interventi*) comma 3 della L.P. 13/2007, il quale stabilisce che: *"3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:*
 - a) *l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 [...]"*;
- Considerato che tali norme prevedono che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, anche inerenti la missione statutaria quali, nello specifico, l'attività di comune progettazione di interventi mirati a prestare servizi a favore delle categorie di beneficiari in condizione di fragilità appartenenti a

determinati territori, promozione sociale e pubblico interesse e che per tali accordi si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 (*Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento*), commi 2 e 3 della medesima Legge 241/1990;

- Acclarato che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), oggi Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP), hanno tradizionalmente perseguito nei secoli, in una complessiva azione di tutela dei diritti della persona, l'opera di assistenza ai poveri, ai minori e agli anziani, alle donne e agli infermi e a quanti versavano in condizioni di difficoltà, mantenendo un proprio autonomo ruolo e qualificandosi come uno dei principali soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali, affiancando e supportando gli Enti pubblici istituzionalmente preposti;
- Visto l'art. 7 (*Principio di auto-organizzazione amministrativa*) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", il quale recita, al comma 1., che: "*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*";
- Atteso che il citato art. 7. al comma 4. stabilisce anche che "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*";
- Atteso che, per quanto concerne l'aspetto cooperativistico, che costituisce uno dei presupposti necessari per stipulare un accordo tra le Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 7 comma 1. del D.Lgs. n. 36/2023, si prende atto che la Comunità Valsugana e Tesino e le APSP del territorio perseguono il comune obiettivo di garantire la fornitura di un servizio di pasti a domicilio, rivolto a persone che vivono una situazione di fragilità/vulnerabilità sociale, in perfetta aderenza ai propri rispettivi fini statutari, in un'ottica volta esclusivamente al conseguimento di un interesse pubblico ed al contempo svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- Considerato che le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 non trovano nel caso di specie applicazione, essendo soddisfatte le condizioni ed i presupposti indicati dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi comuni, nonché viene rispettato quanto stabilito dalla direttiva 24/2014/UE sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE e la quale prevede che l'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri debba rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza;
- Visto il considerando n. 5 della suddetta direttiva 24/2014/UE, il quale prevede che "*nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi sulla base di disposizioni*

legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per [...] la fornitura di determinati servizi alla comunità, come i servizi connessi agli affari esteri o alla giustizia o i servizi di sicurezza sociale obbligatoria”;

- Preso atto che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1, comma 6 della predetta direttiva 24/2014/UE *“gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva”;*
- Acclarato che, ai sensi del succitato articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 16-bis, comma 2-bis, della L.P. n. 23/1992, l'accordo tra la Comunità Valsugana e Tesino e le suddette APSP non si configura pertanto come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra servizi di derivazione pubblica, in cui entrambi pongono al servizio l'uno dell'altro le proprie strutture e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati;
- Posto che gli Enti si accordano congiuntamente per gestire detta progettualità secondo una reale divisione di compiti e responsabilità pubblici, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili quali ristoro delle spese sostenute e riconosciute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);
- Atteso che il 30/04/2024 scadranno le convenzioni per la fornitura dei pasti a domicilio stipulate con le Aziende Pubbliche per i Servizi alla Persona di Borgo Valsugana e Castello Tesino, per la fornitura dei pasti destinati alle persone che usufruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare, che erano state stipulate con riferimento al periodo 01/05/2023 – 30/04/2024;
- Rilevato come il servizio erogato abbia fin qui avuto esiti positivi e come sia interesse della Comunità proseguire la proficua collaborazione instaurata negli anni con le APSP del territorio;
- Preso atto che vi è stato un confronto con le APSP, finalizzato ad addivenire ad un Accordo condiviso rispetto alla prosecuzione della collaborazione per la fornitura dei pasti di cui al presente provvedimento;
- Visto lo schema di *“Accordo di cooperazione per la fornitura dei pasti a favore degli utenti del Settore socio-assistenziale”*, valevole per una durata massima di 24 mesi dal 01/05/2024 al 30/04/2026, di cui all'allegato sub A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Valutato pertanto di approvare tale schema di *“Accordo di cooperazione”*, tenuto conto anche che:
 - l'Accordo con le APSP prevede, sia la fornitura dei pasti per la consegna a domicilio, sia la possibilità per la persona di accedere all'APSP per la consumazione del pasto direttamente in struttura;
 - si ritiene importante assicurare che la predisposizione dei pasti avvenga in modo diffuso sul territorio, avvalendosi di centri di cottura che siano il più vicini possibile ai fruitori dei pasti, riducendo così i tempi di consegna;
 - le APSP summenzionate che forniscono questa tipologia di servizio hanno dimostrato, in tutti gli anni di collaborazione con il Comprensorio prima, e con la Comunità poi, di possedere le capacità tecniche per la piena e professionale esecuzione del servizio richiesto, che si rivolge ad una particolare tipologia di utenza, con esigenze anche sanitarie specifiche, delle quali bisogna tener conto nella fornitura del servizio;

- Valutato altresì di autorizzare il Responsabile del Settore socio-assistenziale a sottoscrivere l’*“Accordo di cooperazione per la fornitura dei pasti a favore degli utenti del Settore socio-assistenziale”*, valevole per una durata massima di 24 mesi dal 01/05/2024 al 30/04/2026;
- Dato atto che la durata effettiva dell’Accordo potrà tuttavia essere anche inferiore ai 24 mesi, tenuto conto delle decisioni che verranno assunte da ciascuna APSP aderente;
- Preso atto che, per il periodo di durata massima di 24 mesi dal 01/05/2024 al 30/04/2026, è previsto un onere presunto massimo complessivo lordo, a carico della Comunità, pari ad **€ 135.952,00 + IVA** (per un totale di **€ 149.547,00**), come risultante dall’allegato schema sub B), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Preso atto che gli impegni relativi saranno assunti con specifico successivo provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale;
- Vista la Legge 136 del 13/08/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- Preso atto che l’Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 *“Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice)”*, all’Art. 1. (Definizioni dei soggetti) riporta al comma 1. che *“Nel codice si intende per:*
 - e) *«organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:*
 - 1) *dotato di capacità giuridica;*
 - 2) *istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un’attività priva di carattere industriale o commerciale;*
 - 3) *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”*;
- Atteso che tra gli organismi di diritto pubblico si annoverano anche le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (IPAB) (Cfr. parere ANAC funzione consultiva n. 15 di data 19/04/2023, laddove si dice che *“Per quanto sopra, in risposta al quesito sollevato nell’istanza di parere, può osservarsi in linea generale che le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) (ex art. 5 del d.lgs. 207/2001), (i) dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, (ii) operanti senza scopo di lucro e secondo criteri imprenditoriali, dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 6 d.lgs. 207/2001), (iii) deputate allo svolgimento di funzioni intrinsecamente pubblicistiche (art. 2 e 5, d.lgs. 207/2001), (iv) tenuto conto delle prerogative regionali contemplate nella disciplina di riferimento (v) e qualificate dalla giurisprudenza quali enti pubblici economici (in tal senso, Corte dei conti n. 43/2017 e n. 371/2018), sembrano qualificabili come «organismo di diritto pubblico» ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. 50/2016, ferma restando la necessità di operare una valutazione caso per caso sulla base del singolo statuto e della singola disciplina regionale dettata in materia”*;
- Atteso che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 maggio 2001, n. 207, il settore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) è stato completamente trasformato. La Legge regionale di recepimento della suddetta normativa nazionale, ed in particolare la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente *“Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”* ha previsto infatti il riordino di tali istituzioni ed in particolare la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona, in Trentino Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP);
- Acclarato che la summenzionata Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, all’art. 2, comma 1, recita che *“È azienda pubblica di servizi alla persona l’ente, senza fini di lucro, avente personalità giuridica di*

diritto pubblico attribuitagli secondo le modalità previste dalla presente legge, il quale si propone di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici”;

- Preso atto che l’*Accordo di cooperazione* di cui al presente provvedimento, per la *ratio* della L. 136/2010, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le Amministrazioni coinvolte e in quanto accordo concluso con un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, la quale è un ente pubblico non economico;
- Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l’attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente decreto, consentendo altresì di apportare ad esso ulteriori modificazioni successive, in accordo tra le Parti contraenti, purché di carattere non sostanziale;
- Ritenuto altresì di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale della Comunità;
- Valutato infine di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige”* e s.m., stante la necessità di assicurare la continuità del servizio a decorrere dal 01/05/2024;
- Preso atto dei pareri di cui all’art. 185, comma 1, del *“Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige”*, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;
- Vista la Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 *“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”* così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 *“Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”*;
- Vista la Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 *“Politiche sociali nella provincia di Trento”*;
- Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 233 di data 30/12/2010, con il quale è stato disposto il trasferimento alla Comunità Valsugana e Tesino delle funzioni già esercitate dal Comprensorio Bassa Valsugana e del Tesino a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente nelle materie dell’assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 911 di data 28/05/2021, recante *“Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017”*;
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 347 di data 11/03/2022, recante *“Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante “Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali”*;
- Visto il *“Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”* approvato con D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

- Visto il *“Codice di comportamento dei dipendenti”*, adottato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, recante *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organisti, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009 n. 42)”*;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 del 28/12/2017;
- Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* e s.m.;
- Visto lo Statuto della Comunità, per quanto compatibile con la L.P. 3/2006 e ss.mm.;
- Visto il decreto del Commissario n. 3 di data 11/01/2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario generale dell’Ente;
- Visto il decreto del Commissario n. 15 di data 25/01/2022, con il quale è stato adottato l’*“Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l’effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*;
- Visto il decreto del Presidente n. 1 di data 18/08/2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 di data 20/12/2023, recante *“Approvazione del D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”*;
- Visto il decreto del Presidente n. 199 di data 22/12/2023, avente ad oggetto *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria”*;
- Visto il decreto del Presidente n. 37 di data 11/04/2024, avente ad oggetto *“Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell’Aggiornamento 2024 del “Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino”*;
- Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. Di dare indirizzo, per le motivazioni in premessa esposte, al Responsabile del Settore socio-assistenziale, affinché venga siglato il nuovo *“Accordo di cooperazione per la fornitura dei pasti a favore degli utenti del Settore socio-assistenziale”*, per una durata massima di 24 mesi dal 01/05/2024 al 30/04/2026, con le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di Borgo Valsugana e Castello Tesino, al fine di garantire la fornitura di pasti destinati agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare ed il pasto in struttura;
2. Di approvare lo schema di *“Accordo di cooperazione per la fornitura dei pasti a favore degli utenti del Settore socio-assistenziale”* che, allegato sub A) al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto che l'APSP individuata dovrà svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
4. Di autorizzare il Responsabile del Settore socio-assistenziale a sottoscrivere l'“*Accordo di cooperazione per la fornitura dei pasti a favore degli utenti del Settore socio-assistenziale*”, valevole per una durata massima di 24 mesi dal 01/05/2024 al 30/04/2026;
5. Di dare atto che la durata effettiva dell'Accordo potrà tuttavia essere anche inferiore ai 24 mesi, tenuto conto delle decisioni che verranno assunte da ciascuna APSP aderente;
6. Di prendere atto che, per il periodo di durata massima di 24 mesi dal 01/05/2024 al 30/04/2026, è previsto un onere presunto massimo complessivo lordo, a carico della Comunità, pari ad **€ 135.952,00** + IVA (per un totale di **€ 149.547,00**), come risultante dall'allegato schema sub B), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. Di dare atto che gli impegni relativi saranno assunti con specifico successivo provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale;
8. Di dare atto che l'Accordo di cooperazione di cui al presente provvedimento, per la *ratio* della L. 136/2010, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le Amministrazioni coinvolte e in quanto accordo concluso con un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, la quale è un ente pubblico non economico;
9. Di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l'attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente decreto, consentendo altresì di apportare ad esso ulteriori modificazioni successive, in accordo tra le Parti contraenti, purché di carattere non sostanziale;
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale della Comunità;
11. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “*Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige*” e s.m., per le motivazioni in premessa esposte.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.